

# Archivio inPratica (dottrina)

## 424 - ESAMI DI TEORIA PER PATENTI

Goffredo dott. Felice - funzionario amministrativo DTT

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente

### Sommario:

424.0 QUADRO GENERALE

424.1 ESAME DI TEORIA INFORMATIZZATO

424.2 ESAME DI TEORIA INFORMATIZZATO CON UTILIZZO DEL SUPPORTO AUDIO

424.2.1 Candidati affetti da sordomutismo

424.3 SVOLGIMENTO DELL'ESAME INFORMATIZZATO

424.3.1 Azioni propedeutiche

424.3.2 Criteri generali dell'esame

424.3.3 Svolgimento della prova d'esame

424.3.4 Divieti e sanzioni

424.3.5 Pubblicità dell'esame e presenza di "spettatori"

424.3.6 Anomalie nel funzionamento dell'aula informatizzata

424.3.7 Contestazioni sul contenuto dei quiz

424.4 ESAME DI TEORIA PER LE PATENTI DI CATEGORIE SUPERIORI

424.5 ESAME DI REVISIONE

424.6 TABELLA RIEPILOGATIVA MODALITÀ ESAME TEORICO

424.7 RIPORTO DELL'ESAME DI TEORIA

424.7.1 Modalità operative per il riporto dell'esame di teoria

### 424.0 QUADRO GENERALE

Per il conseguimento della patente di guida occorre preliminarmente sostenere una prova teorica per dimostrare la conoscenza della segnaletica, delle norme di comportamento e di tutte le nozioni indicate nell'apposito programma d'esame, contenuto nel DM 30.9.2003 n. 40/T che ha recepito la direttiva comunitaria 2000/56/CE.

Gli esami teorici si svolgono davanti a funzionari degli UMC mediante questionario informatizzato. Solo in alcuni casi (candidati affetti da sordomutismo, categorie superiori), sono effettuati con il metodo orale.

### 424.1 ESAME DI TEORIA INFORMATIZZATO

L'esame teorico per il conseguimento delle patenti delle categorie A e B e della sottocategoria A1, comprese le categorie A e B speciali, si effettua con questionario informatizzato. La nuova procedura d'esame, in vigore dal 3 gennaio 2011, non prevede più la traduzione dei quiz nelle sette lingue ufficiali ONU, essendo ora limitata solo ai regimi linguistici tutelati in Italia dalle norme vigenti (lingue francese e tedesca per le comunità rispettivamente della Val d'Aosta e dell'Alto Adige). Tali regimi linguistici potranno essere utilizzati, a richiesta dei candidati, su tutto il territorio nazionale, a partire dal 17 gennaio 2011 <sup>(16)</sup>.

La prova si svolge con l'ausilio di postazioni di esame dotate di personal computer con schermo di tipo "touch screen" su cui sono presenti aree quadrate o circolari, corrispondenti a tasti, che attivano i comandi mediante il tocco delle dita.

Gli esami di teoria con quiz informatizzato sono effettuati presso la sede dell'UMC: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sta gradualmente provvedendo ad attivare la nuova procedura anche presso le sedi esterne di autoscuole e centri d'istruzione nelle quali veniva già svolto l'esame teorico mediante scheda cartacea <sup>(10)</sup>.

### 424.2 ESAME DI TEORIA INFORMATIZZATO CON UTILIZZO DEL SUPPORTO AUDIO

Possono essere ammessi a sostenere l'esame di teoria con quiz informatizzato, usufruendo del supporto di files audio, che consentono di ascoltare le domande in italiano oppure nelle lingue francese e tedesca, per i regimi linguistici tutelati della Val d'Aosta e dell'Alto Adige, i candidati: <sup>(1)</sup>

- privi di licenza di terza media;
- privi di cittadinanza italiana nonché privi di titolo di studio equipollente alla licenza di terza media;
- affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti.

Ad eccezione dei candidati affetti da sordomutismo, per i quali resta in vigore la procedura antecedente l'introduzione del quiz informatizzato (v. inPratica 424.2.1), si tratta delle medesime condizioni soggettive che consentivano in precedenza di sostenere l'esame oralmente.

La fruizione dei files audio avviene per mezzo della cuffia collegata al computer della postazione d'esame toccando l'apposito tasto sul monitor "touch screen".

Per ottenere il supporto audio il candidato deve presentare domanda in bollo all'UMC contenente, in relazione ai casi sopra descritti:

- dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445, di non aver conseguito la licenza di terza media (2);
- dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445, di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta;
- certificazione medica da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti e certificato rilasciato dalla Commissione medica locale attestante che il medesimo candidato possiede i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida.

#### **424.2.1 Candidati affetti da sordomutismo**

I candidati affetti da sordomutismo, per sostenere l'esame orale, devono presentare apposita domanda allegata al modello 2112 MEC, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti. Le spese sono a carico del candidato.

L'esaminatore leggerà le domande contenute in una scheda quiz cartacea e chiarirà, con frasi e vocaboli appropriati, la terminologia ivi esposta (3).

#### **424.3 SVOLGIMENTO DELL'ESAME INFORMATIZZATO**

Si riassumono le istruzioni per lo svolgimento delle sedute d'esame con quiz informatizzato (4).

##### **424.3.1 Azioni propedeutiche**

Anzitutto occorre accedere al corso di autoistruzione con le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame, selezionando le progressive operazioni (11).

##### **424.3.2 Criteri generali dell'esame**

La compilazione dei questionari viene effettuata toccando lo schermo esclusivamente con le dita della propria mano o eventualmente con apposito oggetto fornito dall'esaminatore.

Non possono essere fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.

Le schede informatiche contenenti i questionari prevedono quaranta domande singole, per ciascuna delle quali il candidato deve indicare se è vera o falsa.

Le quaranta domande sono tratte, con criterio causale, tramite specifico programma informatico, dai venticinque capitoli da cui è composto il database. Per ognuno dei quindici capitoli che concernono gli argomenti maggiormente rilevanti ai fini della sicurezza della circolazione stradale, le domande proposte al candidato sono due, mentre per ognuno dei dieci capitoli che trattano argomenti che hanno un riflesso minore ai fini della sicurezza della circolazione, viene proposta una sola domanda.

Il candidato sarà ritenuto idoneo se risponderà correttamente ad almeno trentasei quesiti. Se il numero di errori commesso fosse pari o superiore a cinque, il candidato sarà considerato respinto.

Le risposte non date vengono considerate errate.

Il tempo concesso per la compilazione del questionario è di trenta minuti, visualizzato sullo schermo in modalità "conto alla rovescia".

##### **424.3.3 Svolgimento della prova d'esame**

L'avvio della prova d'esame viene dato dall'esaminatore una volta che tutti abbiano ultimato il corso di autoistruzione.

Il candidato:

- deve toccare sullo schermo, in corrispondenza di ogni risposta, il cerchietto contenente la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera (V) o falsa (F);
- attiva il comando "audio" ad ogni domanda e risposta, se ha fatto richiesta dell'ausilio audio;
- alza la mano per segnalare all'esaminatore ogni eventuale anomalia nel funzionamento del PC;
- può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una domanda ad un'altra;
- può visualizzare la schermata di riepilogo di tutte le domande con le relative risposte date;

- può cambiare le risposte date a suo piacere fino allo scadere del tempo concesso per lo svolgimento della prova d'esame. Allo scadere del tempo non è più possibile dare risposte e il questionario viene considerato automaticamente terminato;
- conferma le risposte date, qualora ritenga di aver terminato il questionario, premendo sullo schermo il tasto "CONFERMA" nella schermata di riepilogo;
- conferma ulteriormente il fine esame: la prova è considerata definitivamente terminata e non possono essere apportate modifiche alla scheda, anche qualora il tempo a disposizione non fosse ultimato;
- la prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a quattro: il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame;
- quando l'ultimo candidato ha completato la prova o quando è trascorso il tempo massimo di trenta minuti per la compilazione del quiz, l'esaminatore dichiara conclusa la prova d'esame e convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. Il verbale viene stampato ed affisso all'esterno dell'aula.

#### **424.3.4 Divieti e sanzioni**

Durante lo svolgimento della prova non è consentito:

- consultare testi, fogli o manoscritti;
- comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall'esaminatore;
- spegnere il PC e/o disinserire la smart card (se non autorizzati);
- utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova;
- utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il PC assegnato, palmari od altre apparecchiature informatiche;
- disconnettere i cavi delle postazioni.

I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.

#### **424.3.5 Pubblicità dell'esame e presenza di "spettatori"**

Nell'aula è ammessa esclusivamente la presenza dei funzionari esaminatori, dei candidati e dei soggetti espressamente autorizzati dal direttore dell'UMC.

Al fine di evitare interferenze sul regolare svolgimento delle prove, che potrebbero essere causate dalla presenza di eventuali spettatori, la pubblicità degli esami deve essere assicurata mediante la predisposizione di apposite finestre e/o sistemi televisivi a circuito chiuso, conformi con la normativa giuslavoristica (14).

#### **424.3.6 Anomalie nel funzionamento dell'aula informatizzata**

Ogni eventuale anomalia nel funzionamento del PC deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano.

Nel caso invece in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare la seduta d'esame informatizzata, trascorso un congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione di recupero.

#### **424.3.7 Contestazioni sul contenuto dei quiz**

Il testo ufficiale dell'esame informatico è quello italiano. La traduzione nelle lingue previste per le comunità tutelate costituisce esclusivamente un supporto al candidato per una migliore comprensione delle domande.

Contestazioni o ricorsi che il candidato intenda sollevare sul contenuto di domande devono far riferimento esclusivamente al testo italiano.

Il candidato respinto può chiedere di prendere visione ed ottenere copia della scheda informatizzata, in base alle norme che regolano il **diritto di accesso ai documenti amministrativi** (12).

A tal fine il candidato dovrà presentare all'UMC richiesta scritta in carta semplice, indicando i propri dati anagrafici, comprovati da fotocopia del documento di identità, e gli elementi che consentano di individuare la scheda di esame.

Il diritto di accesso potrà essere esercitato:

- mediante semplice visione della scheda ed eventuale trascrizione manuale dei dati richiesti, ovvero

- con rilascio di copia in carta semplice della scheda. Per tale operazione è dovuto il pagamento del costo onnicomprensivo di euro 0,52, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo per un importo di pari valore (13).

Dal 3 febbraio 2010 è prevista una procedura molto più snella per i candidati registrati al "Portale dell'automobilista", i quali, a partire dal giorno successivo alla data di svolgimento della prova di teoria mediante quiz informatizzato, potranno richiedere direttamente dal sito la scheda dell'esame, con il dettaglio degli errori. La scheda, in formato pdf, verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione (15).

#### 424.4 ESAME DI TEORIA PER LE PATENTI DI CATEGORIE SUPERIORI

L'esame teorico per il conseguimento delle patenti di categoria BE, C, CE, D, DE, comprese le categorie C e D speciali, viene svolto con il metodo orale e può essere preceduto da domande riguardanti il programma delle categorie A e B.

I candidati stranieri non possono farsi assistere da un interprete.

La prova può essere svolta sia presso la sede degli UMC, sia presso le sedi esterne di autoscuole, centri d'istruzione o altri idonei locali. Per le modalità operative v. [inPratica 423](#).

È lasciata al prudente apprezzamento dei direttori degli UMC la possibilità di abbinare nelle sedute esterne richieste dalle autoscuole i candidati al conseguimento delle patenti superiori con i candidati al conseguimento del CAP (5).

#### 424.5 ESAME DI REVISIONE

La prova di teoria per la revisione della patente della sottocategoria A1 e delle categorie A e B si svolge tramite questionario informatizzato (6).

La prova di teoria per la revisione della patente delle categorie BE, C, CE, D e DE si svolge con il sistema orale, secondo il programma previsto al paragrafo A dell'allegato II al DM 30.9.2003 n. 40T: almeno tre domande dell'esame devono vertere sugli argomenti di cui ai punti da 2.1 a 2.1.9 di tale programma.

#### 424.6 TABELLA RIEPILOGATIVA MODALITÀ ESAME TEORICO

**Categoria patente Metodo esame Sede esame**  
**richiesta**

A1 - A - B [1] Quiz informatizzato UMC o sede esterna  
(se già attivata per quiz informatizzato)

A1 - A - B [1] Quiz informatizzato UMC o sede esterna  
per i candidati: con supporto audio (se già attivata per quiz informatizzato)

- privi di licenza di terza media
- privi di cittadinanza italiana e di titolo di studio equipollente alla licenza di terza media
- affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti

AS - BS Orale UMC  
per i candidati affetti da sordomutismo.

BE - C - CE - D - DE [2] Orale UMC

**Revisione patente:** UMC

- A1 - A - B [1] Quiz informatizzato
- BE - C - CE - D - DE [2] Orale

[1] *Comprese A speciale e B speciale minorati vista e udito.*

[2] *Comprese categorie speciali.*

#### 424.7 RIPORTO DELL'ESAME DI TEORIA

Con l'entrata in vigore, dall'11 novembre 2010, a seguito delle modifiche agli artt. 121 e 122 CDS, del nuovo regime che prevede il rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida (cd. "foglio rosa") solo dopo il superamento dell'esame di teoria, non è più prevista la prassi del "riporto dell'esame di teoria", che consentiva al candidato, che alla scadenza semestrale del "foglio rosa" avesse superato la prova di

teoria ma non avesse superato o effettuato quella di guida, di far trascrivere sull'eventuale nuovo "foglio rosa" la conseguita idoneità in teoria.

Il riporto dell'idoneità in teoria era possibile per una sola volta.

#### 424.7.1 Modalità operative per il riporto dell'esame di teoria

Le sotto riportate modalità operative per effettuare il riporto dell'esame di teoria restano pertanto valide unicamente per le domande di rilascio patente per esame protocollate fino al 10 novembre 2010 (8). Tali modalità sono tassative: il loro mancato rispetto comporta la perdita dell'esame teorico che, pertanto, dovrà essere sostenuto nuovamente.

La nuova domanda, che consente di effettuare due prove di guida nell'arco dei sei mesi di validità, deve essere corredata da tutta la prescritta documentazione e dal precedente "foglio rosa". È infatti attraverso l'inserimento della precedente marca operativa che l'elaboratore attiverà tutti i controlli sui dati in memoria.

La nuova domanda va presentata, di regola, successivamente alla scadenza del vecchio "foglio rosa", entro il termine massimo di due mesi. Il termine finale è inderogabile, mentre il termine iniziale può essere anticipato qualora con il vecchio "foglio rosa" siano state sostenute tutte e tre le prove d'esame ovvero non sia più possibile sostenere la seconda prova di guida.

I casi possibili (9) sono riassunti nella tabella che segue.

Esami effettuati con la vecchia domanda	Termine entro cui presentare la nuova domanda
Tre prove d'esame: • una di teoria e due di guida • due di teoria e una di guida, di cui positiva solo quella di teoria	Due mesi dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo in guida
Una prova di teoria con esito positivo oppure alla scadenza del vecchio foglio rosa	Due mesi dal giorno successivo
Due prove di teoria, di cui la seconda con esito positivo	
Una prova di teoria con esito positivo ed una prova di guida con esito negativo senza la possibilità temporale di effettuare il secondo esame di guida	Due mesi dal giorno successivo all'inserimento dell'esito negativo della prova di guida
Una prova di teoria con esito positivo ed una prova di guida con esito negativo con possibilità temporale di effettuare il secondo esame di guida	Due mesi dal giorno successivo alla scadenza del vecchio foglio rosa

(1) V. circolare DTT 6.7.2006, prot. n. 15175.

(2) La dichiarazione sostitutiva non necessita di autenticazione se sottoscritta dall'interessato davanti al funzionario addetto a ricevere l'istanza ovvero se sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia di un valido documento d'identità del candidato. In tema di dichiarazioni sostitutive si rammenta il principio generale posto dall'art. 75 DPR 28.12.2000 n. 445, che prevede la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una certificazione non veritiera presentata alla pubblica amministrazione. Pertanto, qualora a seguito dei controlli amministrativi di rito sulle "autocertificazioni", venga accertato che la dichiarazione presentata dal candidato per essere ammesso a sostenere l'esame di teoria con l'ausilio dei files audio non sia veritiera, la patente di guida così conseguita deve essere annullata (v. circolare DTTSIS 15.12.2003, prot. n. MOT3/4982/M310).

(3) V. circolare DTT 6.7.2006, prot. n. 15175, paragrafo 1, la cui vigenza sul punto è stata ribadita dalla circolare DTT 20.3.2009, prot. n. 28862/8.3, concernente l'entrata a regime della prova a quiz informatizzato per il conseguimento delle patenti delle categorie A e B. Viene così superato quanto contenuto nel punto 4 della circolare DTTSIS 10.5.2004, prot. n. MOT3/1913/M310.

(4) Le istruzioni ed avvertenze per lo svolgimento dell'esame di teoria con la nuova procedura informatizzata sono contenute nella circolare DTT 6.6.2006, prot. n. 9409 - File avviso n. 24/2006.

(5) V. punto 2 circolare DTTSIS 10.5.2004, prot. n. MOT3/1913/M310.

(6) Con circolare 13.5.2008, prot. n. 40221/08.03 - File avviso n. 29/2008 il Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale ha disposto che tutti gli esami di revisione della patente di guida delle categorie A1, A e B si svolgano con il sistema informatizzato a decorrere dall'1.7.2008, con l'eccezione dei candidati affetti da sordomutismo i quali possono sostenere l'esame di teoria di revisione della patente di guida in forma orale, con le modalità già illustrate (v. inPratica 424.2.1).

(7) La materia è regolamentata da:

- circolare MCTC 20.9.1993, prot. n. 168/93;
- circolare MCTC 1.4.1996, prot. n. 51/96;
- circolare MCTC 21.5.1996, prot. n. 70/96.

(8) Il riporto dell'esame di teoria resta pertanto limitato alle sole domande presentate fino al 10.11.2010, che quindi scadranno il 10.5.2011. Poiché la data limite per presentare la nuova domanda e fruire del riporto di teoria è stabilita in due mesi dalla scadenza del precedente "foglio rosa", la procedura del riporto avrà termine il 11.7.2011, essendo il 10 luglio festivo. A tal fine si rammenta che i termini con scadenza in un giorno festivo (v. art. 2963, c. 3, CC) o in un giorno in cui l'UMC è chiuso (v. file avviso 15.11.1994 n. 99) sono prorogati al primo giorno lavorativo. In merito alla tariffa da applicare alle domande con riporto di teoria è stato precisato che i

diritti dovuti sono quelli previsti dalla disciplina vigente fino al 10.11.2010. V. circolare 15.2.2011 prot. 5427/2011 - File avvisi n. 9 del 16.2.2011.

(9) Vedansi in particolare:

- avviso MCTC 9.11.1994 n. 92;
- circolare MCTC 21.5.1996 n. 70/96.

(10) Con nota 7.8.2008, prot. n. 39544/23.18.3 il Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale ha fissato il completamento del processo di informatizzazione al 4 maggio 2009: a decorrere da tale data tutti gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A e B saranno svolti esclusivamente con il sistema informatizzato, con l'unica eccezione dei candidati affetti da sordomutismo, come previsto dalla circolare 6.7.2006, prot. n. 15175. Sono svolti mediante il sistema informatizzato anche gli esami per il conseguimento, e per la revisione, delle patenti A speciale e B speciale, sebbene le disposizioni che disciplinano l'esame informatizzato non facciano mai riferimento espresso a tali categorie di patente. Il principio, tuttora valido, si può ricavare dalla circolare DTT 28.11.2000 n. A28/2000/MOT, che all'epoca aveva compendiato tutte le disposizioni vigenti in materia di esame orale, ed al punto 1 stabiliva, come criterio generale, che "gli esami per il conseguimento della patente di guida dei veicoli delle categorie A, A speciale, B, B speciale e della sottocategoria A1 sono effettuati di norma con l'impiego della scheda quiz", prevedendo poi, quale eccezione, le categorie che erano ammesse a sostenere l'esame in forma orale, le stesse che attualmente, tranne i candidati affetti da sordomutismo, sono ammesse a sostenere l'esame informatizzato mediante il supporto dei files audio.

(11) Le procedure previste per il corso di autoistruzione appaiono farraginose e necessitano di semplificazione. Paradossalmente il candidato evidenzia talvolta maggiori incertezze nella sequenza delle operazioni necessarie per avanzare nell'autoistruzione che nello svolgere poi la prova d'esame. In particolare andrebbe eliminato il primo dei due comandi che recano "inizia esercitazione", che è superfluo, e precisato meglio, una volta aperta la scheda fac-simile, che è sufficiente rispondere ad una sola domanda, quanto basta per prendere confidenza con l'utilizzo dei tasti, e poi chiudere l'esercitazione. Inoltre il timer che conteggia i dieci minuti previsti per l'autoistruzione riparte dall'inizio ogni volta che il candidato torna indietro nelle schermate delle istruzioni: sarebbe invece opportuno che, avviata l'autoistruzione, il timer non potesse più essere modificato da interventi del candidato, bloccando il corso allo spirare dei dieci minuti.

(12) L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è regolato dalla legge 7.8.1990, n. 241 e dal relativo regolamento attuativo adottato con DPR 12.4.2006 n. 184.

La disciplina del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi è volta a garantire ai cittadini la trasparenza dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, nel rispetto delle disposizioni di legge. Per esercitare il diritto di accesso è necessario che sussista un nesso funzionale tra la situazione giuridica di cui il richiedente è titolare e l'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi, **interesse** che deve essere **diretto, concreto e attuale**, e che deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale l'accesso è richiesto.

Il diritto di accesso può essere esercitato, previa richiesta motivata rivolta all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, mediante visione del documento o estrazione di copia, secondo due modalità:

- **accesso informale:** mediante richiesta, anche verbale. L'accesso informale è consentito qualora non risulti l'esistenza di controinteressati. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione e specificare l'interesse connesso all'istanza, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza. L'accesso può essere esercitato attraverso la semplice visione dei documenti, con eventuale trascrizione manuale degli stessi, oppure estrazione di copia;
- **accesso formale:** qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse all'accesso, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare richiesta scritta.

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e di misura. L'istanza di accesso è soggetta all'imposta di bollo solo qualora venga chiesta copia del documento conforme all'originale.

(13) Appare in contrasto con le norme che disciplinano il diritto di accesso la prassi che impone al candidato di presentare domanda in bollo da euro 14,62. Il diritto di accesso può infatti essere esercitato in via informale, mediante richiesta anche verbale, che in quanto tale non è ovviamente assoggettabile ad imposta di bollo (art. 5 DPR n. 184/2006) ed anche qualora, per i casi previsti dall'art. 6 del DPR n. 184/2006, l'Amministrazione inviti l'interessato a presentare richiesta di accesso formale, questa va redatta in carta semplice. Solo nel caso in cui venga chiesta copia del documento conforme all'originale, sia la domanda di accesso che il documento dichiarato conforme sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 (art. 25, c. 1, legge n. 241/1990 e art. 7, c. 6, DPR n. 184/2006, in relazione alla disciplina dell'imposta di bollo ex DPR 26.10.1972, n. 642, allegato A, tariffa 1). Sull'argomento era già intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con nota 28.2.1994 n. UCA 27720/1749, precisando che "la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi [...] escludano che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla copia informale eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta".

In conclusione, in relazione alla richiesta del candidato respinto per l'accesso alla scheda informatizzata, può essere posto a carico del richiedente soltanto il rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e di misura (art. 25, c. 1, legge n. 241/1990), secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni (art. 7, c. 6, DPR n. 184/2006). Tali modalità sono state fissate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 19.3.1993, prot. n. UCA-27720/928/46, che determinava un costo onnicomprensivo di 500 lire da 1 a 2 copie e 1.000 lire da 3 a 4 copie e così di seguito, corrisposto mediante applicazione di marche da bollo da annullare con il datario a cura dell'ufficio ricevente. Con circolare 7.5.1993 n. 91/93 il Ministero dei trasporti dava attuazione alle indicazioni della Presidenza del Consiglio. Non essendo intervenuti adeguamenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli importi da richiedere sono pari a 0,26 euro da 1 a 2 copie, 0,52 euro da 3 a 4 copie e così di seguito. Altre amministrazioni, pur confermando le disposizioni di cui alla circolare PCDM 19.3.1993 n. UCA-27720/928/46, hanno tuttavia ritenuto di attualizzarne gli importi rispettivamente a 0,52 euro e 1,04 euro (v. circolare del Ministero della giustizia 8.3.2006 e circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza 16.5.2008 prot. n. 300/A/1/34197/101/138).

Si veda ancora, per la vigenza del principio, pur nello specifico contesto disciplinato dal DPR 30.5.2002 n. 115 "Testo unico in materia di spese di giustizia", il decreto interdirigenziale del Ministero della giustizia 8.1.2009 che ha adeguato su base triennale gli importi del diritto di copia e di certificato.

(14) Le disposizioni della circolare DTT 6.6.2006 prot. 9409/03.05, che prevedevano la presenza di spettatori, in numero massimo di due, durante l'effettuazione della prova di teoria, sono state modificate dalla circolare DTT 16.11.2009 prot. n. 99198, che ha evidenziato le criticità dovute alle turbative determinate dai suddetti spettatori degli esami, i quali "sovente, non si limitano ad assistere in silenzio alle prove, ma parlano tra loro o, ancor peggio, con i candidati". Sorprende, a tal proposito, che il funzionario esaminatore appaia incapace di garantire un'efficace "polizia dell'aula", impedendo il verificarsi di simili fenomeni mediante l'adozione di idonei provvedimenti.

(15) V. circolare Direzione generale per la motorizzazione 3.2.2010 prot. n. 404 - file avviso n. 2/2010. La medesima procedura è prevista, a decorrere dall'8.2.2010, anche per le autoscuole, limitatamente ai candidati presentati dalle stesse (v. circolare Direzione generale per la motorizzazione 2.2.2010 prot. n. 377 - file avviso n. 1/2010).

(16) Il nuovo database dei questionari per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B è stato predisposto dall'apposita Commissione istituita con DD 30.6.2009. Rispetto alla precedente procedura l'Amministrazione ha ritenuto di non procedere alla traduzione dei questionari in altre lingue, con esclusione del tedesco e del francese, per venire incontro alle esigenze linguistiche delle comunità dell'Alto Adige e della Val d'Aosta. La nuova procedura consente, da una parte, di verificare la conoscenza generale del candidato su tutto il programma d'esame e, dall'altra, di accertare una sua più approfondita conoscenza delle nozioni che in maggior misura possono rappresentare situazioni di pericolo durante la circolazione. Si vedano le circolari della Direzione generale per la motorizzazione [22.6.2010 prot. n. 54436/8.3](#) e [21.12.2010 prot. n. 101771](#). Istruzioni operative sono state fornite con [circolare 30.12.2010 prot. n. 103741/RU](#) - File avviso n. 67/2010.

#### Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate:

- [circolare 22.6.2010, n. 54436/8.3](#) (DTT) "Entrata in vigore dei nuovi questionari d'esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B";
- [circolare 12.2.2010, n. 568](#) - File avviso n. 5/2010 (DTT) "Attivazione delle autoscuole all'accesso al S.I. della Motorizzazione";
- [circolare 3.2.2010, n. 404](#) - File avviso n. 2/2010 (DTT) "Accesso da parte del candidato alla scheda dell'esame di teoria, sostenuto in una seduta di quiz informatizzati -";
- [circolare 2.2.2010, n. 377](#) - File avviso n. 1/2010 (DTT) "Nuova procedura di prenotazione delle sedute di esame informatizzato per il conseguimento delle patenti A e B";
- [circolare 20.5.2009, n. R.U. 51533/23.3.5](#) - File avviso n. 29/2009 (DTT) "Deroga all'avvio della procedura di esami informatizzati di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie BE, C, CE, D, DE, nonché delle patenti BS e dei certificati di abilitazione professionale di tipo KB per i candidati residenti nella provincia de L'Aquila";
- [circolare 30.4.2009, n. 44556](#) (DTT) "Deroga all'avvio della procedura di esami informatizzati di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B per i candidati residenti nella provincia de L'Aquila";
- [circolare 20.3.2009, n. 28862/8.3](#) (DTT) "Esami informatizzati di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B. Istruzioni per gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle altre categorie";
- [circolare 20.3.2009, n. 28870/8.3](#) (DTT) "Servizio di prenotazione on line degli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B da parte di autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica";
- [circolare 7.8.2008, n. 39544/23.18.3](#) (DTT) "Esami di teoria informatizzati per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B";
- [circolare 26.6.2008, n. 53303/R.U.](#) - File avviso n. 38/2008 (DTT) "Revisioni patenti - Quiz informatizzati";
- [circolare 13.5.2008, n. 40221/08.03](#) - File avviso n. 29/2008 (DTT) "Revisione tecnica della patente di guida - ndr";
- [circolare 25.10.2007, n. 98013/23.03.05](#) (DTT) "Esame orale di candidati al conseguimento della patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A e B da parte di candidati affetti da dislessia";
- [circolare 22.1.2007, n. 6255/08.03](#) (DTT) "Autoscuole aventi sede in Comuni distanti dal capoluogo di provincia";
- [direttiva europea 20.12.2006, n. 2006/126/CE](#) (Parlamento Europeo e Consiglio Unione Europea) "concernente la patente di guida (Rifusione)";
- [circolare 6.7.2006, n. 15175](#) (DTT) "Esami di teoria con il sistema informatico. Procedure operative";
- [legge reg. Sardegna 12.6.2006, n. 9](#) (Regione Sardegna) "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- [circolare 6.6.2006, n. 9409](#) - File avviso n. 24/2006 (DTT) "Sistema informativo per lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida (pat. A, B). Svolgimento sedute d'esame quiz patenti informatizzato. Istruzioni preliminari";
- [lettera ministeriale 11.4.2006, n. MOT3/2075/M310](#) (DTT) "Veicolo d'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria B+E";
- [circolare 6.4.2006, n. 4052/R.U.](#) - File avviso n. 16/2006 (DTT) "Sistema informativo per lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida (pat a, b). Calendario entrata in esercizio quiz patenti informatizzato";
- [circolare 16.2.2006, n. 1288/Ru/SI](#) (DTT) "Sistema informativo per lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida (Pat A, B). Primo lotto di uffici idonei all'avvio delle sedute informatizzate";
- [circolare 10.5.2004, n. MOT3/1913/M310](#) (DTT) "Esami di teoria per il conseguimento della patente di guida";
- [circolare 20.1.2004, n. MOT3/27/M312](#) (DTT) "Domande d'esame per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B";
- [DM 30.9.2003, n. 40T](#) (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE";
- [DPGP TN 9.10.2001, n. 32-83/Leg.](#) (Provincia Autonoma Trento) "Immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione del servizio antincendi, del Corpo forestale e della protezione civile della provincia autonoma di Trento";
- [legge 22.3.2001, n. 85](#) "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada";
- [circolare 13.3.2001, n. 6530/4612](#) (DTT) "Esame di teoria per il conseguimento della patente di guida: entrata in vigore dei nuovi questionari";
- [circolare 28.11.2000, n. A28/2000/MOT](#) (DTT) "Esami orali per il conseguimento delle patenti di guida";
- [DPGP BZ 25.2.2000, n. 7](#) (Provincia Autonoma Bolzano) "Immatricolazione e conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile";
- [circolare 16.2.2000, n. A8/2000/MOT](#) (DTT) "Procedure relative all'espletamento dell'esame di teoria per l'estensione della patente di guida dalla categoria A e B e viceversa";
- [circolare 4.11.1997, n. 115/97](#) (MCTC) "Esame di estensione della patente di guida effettuata con permesso provvisorio di guida";
- [avviso di rettifica 11.12.1996](#) (Ministro dei trasporti) "Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, riguardante: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1996)";
- [DPR 16.9.1996, n. 610](#) "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.";
- [circolare 21.5.1996, n. 70/96](#) "Rapporto dell'esito positivo dell'esame teorico su un nuovo foglio rosa. Precisazioni";
- [DPGP BZ 6.5.1996, n. 18](#) (Provincia Autonoma Bolzano) "Regolamento di esecuzione all'articolo 25, comma 5 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, "Esame per la abilitazione alla conduzione di macchine operatrici e movimento terra";
- [circolare 31.5.1995, n. 531/MPS](#) (MCTC) "Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575: regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli. Differimento dell'entrata in vigore";
- [avviso 9.11.1994, n. 92](#) (MCTC) "Rapporto dell'esito positivo dell'esame teorico su un secondo foglio rosa. Chiarimenti";
- [lettera ministeriale 4.2.1994, n. 9412/4630](#) (MCTC) "Rilascio autorizzazioni per esercitazioni alla guida";

- lettera ministeriale 28.9.1993, n. 6262/4632 (MCTC) "Esami orali - ";
- circolare 20.9.1993, n. 168/93 (MCTC) "Riporto dell'esito positivo dell'esame teorico su un secondo foglio rosa - ";
- decreto legislativo 10.9.1993, n. 360 "Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
- comunicato 13.2.1993 (Ministero di grazia e giustizia) "Comunicato relativo al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante: "Nuovo codice della strada". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992)";
- DPR 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada":
  - art. 408 "Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento";
  - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.;
- DLG 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada":
  - art. 121 "Esame di idoneità";
  - "Nuovo codice della strada;
- lettera ministeriale 4.9.1991, n. 5006/4610 (MCTC) "Esami di patente.";
- legge 13.6.1991, n. 190 "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.";
- lettera ministeriale 20.7.1989, n. 4847/4612 - B064 (MCTC) "Nuovi segnali stradali. - (Esami per il conseguimento della patente di guida - n.d.r.).";
- lettera ministeriale 3.6.1988, n. 2057/4610 - A045 (MCTC) "Prenotazione esami. Termini di riprenotazione in caso di mancata presentazione del candidato.";
- circolare 13.11.1985, n. 182/85 (MCTC) "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla circolare n. 5/76 concernente procedure per il conseguimento della patente di guida.";
- lettera ministeriale 20.10.1982, n. 2696.4616/A080 (MCTC) "Vigilanza sull'osservanza delle procedure per il conseguimento della patente di guida";
- lettera ministeriale 9.1.1982, n. 2/21/IV (MCTC) "Esami teorici di patente di guida. - Presenza nel corso degli esami di un rappresentante della provincia.";
- circolare 23.5.1979, n. 41/79 (MCTC) "Contenimento dei consumi energetici nell'impiego degli autoveicoli.";
- sentenza 12.7.1974, n. 245 (Consiglio di Stato) "Patente: esame di idoneità".

**NOTE 17.2.2011**

Modificato paragrafo 424.7.1 e nota (8) per effetto della circolare 15.2.2011 prot. n. 5427/2011 - File avviso n. 9 relativo alle modalità operative per il riporto dell'esame